

sumersi nell'esercizio 1901-1902 per le sovvenzioni alle costruzioni ferroviarie, di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, è fissato in lire 500,000.»

La differenza sta in ciò, che l'articolo 4 del disegno di legge del Ministero dice: « Il limite d'impegno per l'esercizio 1901-902 per le sovvenzioni, ecc. » e, invece, l'emendamento dice: « Il limite dei nuovi impegni. »

Di Broglio, ministro del tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Broglio, ministro del tesoro. Io veramente ho qualche dubbio che quella parola « nuovi » invece di chiarire la situazione, la oscuri. Rimaniamo nell'intelligenza che il Governo non ha alcuna facoltà di impegnare fondi, che tocchino l'esercizio futuro, e deve rimanere nei limiti dell'autorizzazione avuta, mentre però ha piena facoltà di impegnare nel secondo esercizio i residui del primo, e nel terzo i residui del primo e del secondo, e così di seguito. Mi pare che, senza voler improvvisare una novità nell'articolo della legge, noi porremo così la questione chiara e netta.

Prego quindi la Giunta di voler ritirare l'emendamento.

Zeppa, relatore. Lo ritiro.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni l'articolo 4 del disegno di legge, presentato dal Ministero, s'intende approvato.

(È approvato).

Art. 5.

A modificazione del disposto dell'articolo 8 dell'allegato *M* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, le somme da versarsi al Tesoro per le somministrazioni da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa al predetto allegato *M*, saranno iscritte, a cominciare dall'esercizio 1900-901, nella categoria « Movimento di capitali » del bilancio dell'entrata, in corrispondenza con gli stanziamenti che verranno portati nella stessa categoria del bilancio passivo del Ministero del tesoro, pel servizio dei debiti redimibili predetti.

(È approvato).

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio

Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1901-902, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 320,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	12,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	»	14,000
Id. degli affari esteri	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	12,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici	»	15,000
Id. delle poste e dei telegrafi	»	18,000
Id. della guerra	»	140,000
Id. della marina	»	20,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	»	6,000
	L.	320,000

Al conto consuntivo 1901-902 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(È approvato).

Si procederà in seguito alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Aguglia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Aguglia. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, la relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento